

COMUNE DI SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

Registro n.

SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE P.A. CROCE
VERDE ODV DI SALUZZO E IL COMUNE DI SALUZZO
AI SENSI DEL D.lgs 117/2017**

TRA

Il Comune di Saluzzo (n.c.f. 00244360046), rappresentato dalla Dott.ssa Maisa Manuela, nato a Cuneo il 23.06.1980, domiciliato per la carica in Saluzzo Via Macallè 9 (c.f.: MSAMNL80H63D205U), Funzionaria E. Q. del Settore Servizi alla Persona, autorizzata a stipulare per conto del Comune il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000,

E

La Pubblica Assistenza Croce Verde Odv di Saluzzo (di seguito denominata Croce Verde), con sede in Saluzzo, Via Volontari del Soccorso, n. 2 (n.c.f. 85009810046) rappresentata dal Presidente pro/tempore Michele Isoardi nato a Savigliano il 6.11.1979, domiciliato per la carica in Saluzzo Via Volontari del Soccorso, 2 (c.f.: SRDMHL79S06I470Y),

P R E M E S S O

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che “i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali (art. 2 del D. lgs 117/2017);

- il codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del d.lgs 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute, ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti previsti dall'art. 17 del codice del terzo settore e preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- che la Croce Verde di Saluzzo, a norma di Statuto, si fonda su prestazioni senza fini di lucro;

- l'art. 56 c.1 del D. lgs 117/2017 vincola la sottoscrizione di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore all'iscrizione di tali enti da almeno sei mesi nel Registro nazionale del Terzo Settore e l'art. 101 (Norme transitorie) dispone che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

- che la Croce Verde di Saluzzo è iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Settore Sanità – con decreto P.G.R. n. 1420/93 del 20.04.1993 e al Runtts repertorio 63902 del 3/11/22 ed opera nel territorio dell'ASL CN 1 cui il Comune di Saluzzo appartiene e pertanto risulta

soddisfatto il requisito citato;

- che con **deliberazione della Giunta Comunale n. in data 2024,** esecutiva ai sensi di legge, si è approvata la presente convenzione con la Croce Verde di Saluzzo, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027;

Richiamati:

- il D. lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- il Decreto Ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, con il quale sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 56 del D. lgs 117/2017 e linee guida di cui al Decreto ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 il Comune di Saluzzo e la Croce Verde di Saluzzo stipulano la presente convenzione per fornire ai cittadini saluzzesi il trasporto gratuito dalla propria residenza al luogo del ricovero ospedaliero allo scopo di garantire il ricovero, visite od esami. La prestazione comprende anche il rientro presso la propria residenza al termine del ricovero, visita od esame.

Sono inoltre comprese le visite fiscali per l'ottenimento dell'assegno di invalidità.

A fronte del rimborso spese del Comune di Saluzzo, come

stabilito al successivo art. 4 della presente convenzione, la Croce Verde si impegna a mettere a disposizione i propri automezzi, compresa l'ambulanza, per realizzare i trasporti richiesti.

Art. 2) REQUISITI PER OTTENERE IL SERVIZIO

I requisiti obbligatori per ottenere il servizio di trasporto gratuito sono i seguenti:

- a) essere residenti/domiciliati nel Comune di Saluzzo ovvero essere ospiti di una Casa di Riposo in Saluzzo (anche se non residenti)
- b) essere in possesso della richiesta scritta del competente medico o richiesta anche verbale del servizio ospedaliero competente
- c) essere in possesso della dichiarazione ISEE da cui risulti un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €. 25.000,00

Inoltre, nel rispetto dei suddetti punti a) e b), possono usufruire del servizio di trasporto gratuito i cittadini con problemi di deambulazione e che non abbiano mezzi propri o parenti che possano provvedere e la cui situazione di disagio/isolamento sociale sia documentata dal Consorzio Monviso Solidale.

L'interessato è tenuto a richiedere il trasporto gratuito con congruo anticipo, di norma almeno tre giorni prima, allo scopo di garantire un'adeguata programmazione del servizio. Nel caso di ospiti presso Case di Riposo la richiesta può essere avanzata dalla Direzione delle Case di Riposo stesse.

L'accertamento dei suddetti requisiti è di competenza della Croce Verde.

Tutta la documentazione inerente la richiesta dovrà essere

mantenuta per tre anni successivi alla scadenza della presente convenzione per l'esecuzione di eventuali controlli ad opera del Comune.

Art. 3) PRESTAZIONI DI TRASPORTO GRATUITO

Le prestazioni di trasporto gratuito oggetto della presente convenzione riguardano i cittadini, in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo, che necessitino di un trasporto e relativo rientro per ricovero, visita od esami dalla loro residenza agli Ospedali Civili di Saluzzo e Savigliano.

E' esclusa dalla gratuità del servizio qualsiasi altra destinazione nonché tutti i ricoveri urgenti la cui competenza rimane in capo al Servizio 118 e i servizi di competenza dell'ASL.

Sono compresi nella convenzione, su apposita richiesta del competente ufficio Servizi alla Persona, l'assistenza ad attività organizzate o patrocinate dal Comune e dai suoi enti strumentali.

Tutti i servizi vengono svolti dalla Croce Verde compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto.

Art. 4) SPESE RIMBORSABILI

Il Comune di Saluzzo, per le prestazioni di trasporto oggetto della presente convenzione, provvede, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del D. lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dalla Croce Verde per un valore massimo annuo di euro 5.000,00 (esente iva ex art. 10 L. 633/72 smi), valore che potrà essere confermato per ognuno degli anni successivi compatibilmente con la disponibilità finanziaria che verrà verificata di anno in anno.

Le spese ammesse a rimborso risultano, in modo non esaustivo, le

seguenti:

- spese per il personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti il servizio;
- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (carburante, trasporto mezzi pubblici...);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese per il servizio di assistenza;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- costi indiretti per la quota parte direttamente imputabili alla attività della presente convenzione;

Il Comune di Saluzzo si impegna a versare annualmente, entro il mese di giugno il 30% del valore massimo ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo il saldo in base ai servizi effettivamente prestati, e in applicazione delle tariffe vigenti per un ammontare massimo annuale di €. 5.000,00 comprensivo degli oneri assicurativi di cui all'art. 18 del d.lgs 117/2017, che verrà erogato sulla base di un dettagliato e documentato rendiconto del costo effettivamente sostenuto dall'associazione per il trasporto dei cittadini saluzzesi per i servizi di cui alla presente convenzione.

L'Associazione dichiara che la somma concessa a titolo di rimborso non è soggetta all'applicazione del 4% di cui al c. 2 dell'art. 28 del DPR 600/73.

Art. 5) DISPOSIZIONI GENERALI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 c. 4 del Codice, l'Associazione garantisce l'esistenza

delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge .

Garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti da impiegare nella realizzazione dell'attività come indicato nella manifestazione di interesse del 21 novembre 2024 prot. n. 157/24 (ns. prot. n. 47131 del 26/11/2024).

L'associazione si impegna inoltre a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato ed a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008.

Tutto il personale volontario operante per l'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 "Assicurazioni obbligatorie" del d.lgs 117/2017, con polizza contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con facoltà da parte di uno dei contraenti, di dare disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni tramite lettera raccomandata.

Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per verificare l'andamento della convenzione.

Art. 7) MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni 3 mesi la Croce Verde comunicherà il numero dei servizi effettuati e dei chilometri percorsi.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli che riterrà opportuni sull'espletamento del servizio.

Art. 8) SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione (bolli, ecc.) sono a carico del Comune .

Art. 9) CONTENZIOSO

Eventuali controversie vengono devolute alla competenza del Foro di Cuneo.

Art. 10) INFORMATIVA

Il Presidente, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione e trattamento dei dati personali, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nella presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione stessa e di operare nel rispetto degli obblighi imposti dal regolamento europeo.

Letto, confermato e sottoscritto

**LA FUNZIONARIA E. Q.
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
MAISA DOTT.SSA MANUELA**

**IL PRESIDENTE DELLA CROCE VERDE
ISOARDI MICHELE**